

**CONVENZIONE
PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI
DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 26, del mese di maggio, in conformità con quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 516 di reg. del 22.05.2014

TRA

L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4 ALTO VICENTINO con sede in Thiene (Vi) via Rasa n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 00913490249, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Daniela Carraro

E

il CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. - ONLUS, di seguito nominato comunità, con sede legale a Schio (Vi) in via Lago di Vico n. 35 Z.I., Codice Fiscale e Partita IVA 02238550244, rappresentato dal Presidente Don Mariano Ronconi

PREMESSO:

- che il Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. Onlus è autorizzato ai sensi della L.R. n. 22 del 16.08.2002 per le strutture di seguito indicate:

Servizio	Comune	Unità di Offerta	Accreditamento istituzionale
Casa Silvia Pegoraro	Schio (Vi)	Residenziale Tipo B (intensivo)	D.G.R. n. 469 del 04.04.2014
Casa della Provvidenza	Schio (Vi)		
La Rocca	Piovene R. (Vi)	Pronta Accoglienza	D.G.R. n. 470 del 04.04.2014
Casa Betania	Sovizzo (Vi)	Residenziale Tipo C (specialistico)	competenza ULSS 6 Vicenza

- che la comunità, con DGR n. 1043 del 15.05.1995, è iscritta all'Albo degli Enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti al n. 11 di Repertorio, predisposto dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 116 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

- che la comunità svolge la propria attività perseguiendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;

- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla comunità in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;

- che la comunità si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale;

- che la comunità ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini della iscrizione nell'albo predetto;

- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa nazionale e regionale.



TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AMMISSIONE

L'ammissione al trattamento nella comunità, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SERD ai sensi dell'art. 122 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

L'ammissione dei soggetti alla comunità, con retta a carico delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita lettera di impegno, conforme al testo di cui all'allegato 1.

Per esigenze terapeutico riabilitative la comunità può operare il trasferimento del soggetto nell'ambito delle sedi operative di cui la stessa si compone come in premessa descritto e comunque, in caso di attivazione di nuove sedi, e semprechè convenzionate, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Ogni trasferimento deve essere concordato con il SERD di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla comunità, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SERD di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria il cui SERD ha elaborato detto programma terapeutico.

L'ammissione alla comunità è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto.

Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

ART. 2 - PERMANENZA NELLA STRUTTURA

Per ciascun soggetto inserito nella comunità, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SERD di residenza. In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERD, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la comunità si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART. 3 - VERIFICHE PERIODICHE

Il SERD di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la comunità eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il SERD di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SERD territorialmente competente.

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della comunità e quelli del SERD di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La comunità si impegna a comunicare immediatamente al SERD di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

ART. 5 - FORMAZIONE

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria dà comunicazione alla comunità di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa comunità la facoltà di parteciparvi con propri operatori.



Alla comunità è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla comunità è data comunicazione all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6 - FINANZIAMENTI

Le rette giornaliere sono onnicomprese, differenziate in relazione alla diversa tipologia di servizio, determinate dalla Regione Veneto con le modalità previste nel successivo art.11.

In applicazione della vigente normativa regionale di riferimento, le rette giornaliere per la permanenza di ciascun soggetto presso la comunità sono così determinate:

• Servizio di Pronta Accoglienza	Euro 87,00
• Servizio Residenziale di tipo C (specialistico)	Euro 75,00
• Servizio Residenziale di tipo B (intensivo)	Euro 65,00

Colloquio di valutazione e postresidenziale, se effettuato da un medico o da uno psicologo

Euro 19,03

Colloquio di valutazione e postresidenziale, se effettuato da un diverso operatore

Euro 9,52

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella comunità.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla comunità, immediatamente notificati al SERD, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla comunità e concordate con il SERD, in attuazione del progetto.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

In caso di trasferimento del soggetto da una comunità ad un'altra comunità, ai fini della rendicontazione della giornata di presenza, la stessa viene convenzionalmente riconosciuta alla comunità che riceve il soggetto.

I pagamenti sono effettuati con periodicità mensile, non oltre 30 giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa.

ART. 7 - TRASMISSIONE DI DATI INFORMATIVI

La comunità si impegna a trasmettere al SERD territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti e al SERD di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448.

ART. 8 - FORNITURA DI FARMACI

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 Alto Vicentino è tenuta a fornire su richiesta/autorizzazione del SERD, attraverso il proprio Servizio Farmaceutico, i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale. A tal proposito dovranno essere predisposti appositi spazi da dedicare a questa tipologia di farmaci in modo da suddividerli dai medicinali di altra provenienza.

Inoltre dovrà essere implementata in forma cartacea o informatizzata una scheda terapia per singolo ospite che dovrà essere costantemente aggiornata.

Il Responsabile del SERD, o suo delegato, e il Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, o suo delegato, procederanno periodicamente a specifici controlli e verifiche sulla congruenza e sul rispetto del piano terapeutico stilato dal Clinico e sulla corretta gestione/conservazione dei farmaci forniti.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della comunità, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria nel territorio ove è situata la sede operativa.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.



ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore il 01 gennaio 2014. Alla scadenza dei tre anni le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

ART. 11 - VARIAZIONE DELLE RETTE

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata periodicamente dalla Regione Veneto, anche tenendo conto della trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale, iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte pubblica costituita da una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, dei Ministeri della Salute, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 12 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.
Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione Veneto, nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Presidente della comunità dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati per finalità amministrativo-contabili e per esigenze di programmazione; che il mancato conferimento degli stessa potrà comportare la mancata attuazione della convenzione; che i dati potranno essere comunicati ai soggetti della rete che partecipano al processo di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio sanitari; così come previsto dalla L. 328/2000 e dalla normativa regionale di riferimento; che titolare del trattamento è l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 Alto Vicentino; che responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze; che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 14 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 Alto Vicentino, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 art. 29, nei termini e nelle modalità specificati dal modulo allegato, nomina il Contraente Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. Onlus responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

ART. 16 - INFORMATIVA ANTIMAFIA

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 10 del predetto decreto.

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore.

IL PRESIDENTE

Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. Onlus
Don Mariano Ronconi



IL DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino
Avv. Daniela Carraro

REGIONE
Unità Locale Socio-Sanitaria
(di residenza del soggetto)

All'Ente ausiliario _____
via _____

e, p.c. All'Unità Locale Socio-Sanitaria
(di competenza territoriale)

Ai sensi della convenzione vigente (deliberazione del _____ n. _____ in data _____), si prega di accogliere presso Codesta comunità il
Sig. (codice identificativo) _____
nato a _____ il _____
residente in _____
via _____ n. _____.

Rimane inteso che questa Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria corrisponderà a Codesto Ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi _____, a partire dal _____ secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente SERD.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal Responsabile di Codesto Ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Unità Locale Socio Sanitaria e per conoscenza all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria competente per territorio.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA ULSS

Per accettazione
IL RESPONSABILE DELL'ENTE AUSILIARIO

